

n. rg. 2459/ 2019



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI GENOVA**

Il Giudice Monocratico di Genova – 5a Sezione Civile del Lavoro  
in persona della dott.ssa Simona Magnanensi  
a scioglimento della riserva assunta in udienza

**OSSERVA**

Con ricorso depositato in data 12 luglio 2019, [redacted] ha convenuto in giudizio il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale della Liguria, l'Ufficio scolastico provinciale di Genova e quello di Siracusa deducendo:

di essere stata assunta a tempo indeterminato quale docente nell'ambito del piano straordinario di assunzione di cui alla legge n. 107/2015 in data 27 novembre 2015, attualmente in servizio presso l'IT S. Teodoro di Genova;

di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 203 dell'8 marzo 2019, chiedendo come sede preferita il Comune di Augusta, nella provincia di Siracusa, istando per il riconoscimento del diritto di precedenza atteso che la madre, [redacted] è portatrice di handicap grave;

che, in sede di valutazione della domanda di trasferimento, non le è stata attribuita, per la mobilità interprovinciale, la precedenza ex legge n. 104/1992, sulla scorta delle illegittime previsioni di cui al CCNI concernente la mobilità del 31 dicembre 2018;

che l'art. 13 del CCNI prevede che "le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi di mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica";

che, al punto IV, è contemplata una specifica precedenza per le ipotesi del "figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico" purchè "in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: documentata impossibilità del coniuge a provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio, di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza. ;

che, così facendo, la norma pattizia svuota di contenuto l'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 in forza del quale il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso;



precedenza assoluta, in assenza di altri lavoratori che vantino titoli uguali o superiori, la prima sede disponibile nell'ambito provinciale di Siracusa.

Spese al definitivo.

PQM

Il Giudice, pronunciando sull'istanza cautelare, dichiara il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, nella provincia di Siracusa;

Genova, 5 agosto 2019

Il Giudice  
Simona Magnanensi

